

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5218

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRANCHI, SERVELLO, TREMAGLIA, PAZZAGLIA, TASSI,  
RALLO, POLI BORTONE, TATARELLA, BERSELLI, MARTINAT,  
MASSANO, MATTEOLI, MITOLO, PARIGI, PELLEGGATTA, RU-  
BINACCI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE**

*Presentata il 9 novembre 1990*

Disposizioni per il rilascio da parte dei comuni di autorizzazioni al collocamento di lapidi e cippi in ricordo delle vittime del dopoguerra

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le rivelazioni sui fatti di sangue che afflissero l'Italia dopo l'aprile del 1945 hanno ravvivato piaghe mai chiuse, rancori mai sopiti e stimolato nuovi giudizi su quel periodo travagliato della storia italiana. Così da una parte si tende ad aprire un processo storico a tutto il movimento partigiano, dall'altra a riaffermarne integralmente e acriticamente i valori. Ma l'esigenza che emerge dalla riscoperta dei tragici fatti non è questa, e non in questi termini, di giudizio storico globale da affidarsi solo alla storia, deve essere posto il problema, perché al di là di ogni strumentalizzazione politica e di ogni spirito di rivalsa,

gli eccidi del più o meno immediato dopoguerra postulano un solo imperativo immediato: la dichiarazione di una verità che non può essere ulteriormente taciuta. La conoscenza, infatti, è base della giustizia, e la verità è presupposto e fondamento della stessa libertà.

Ciò che dunque deve essere affermato è il diritto di tutte le vittime, di ogni estrazione e collocazione, al riconoscimento del sacrificio, mentre — purtroppo — nonostante il quasi mezzo secolo trascorso, nella maggior parte dei luoghi dei massacri e delle vendette compiute a guerra finita si continua a negare ai parenti delle vittime, ed alle associazioni

che ne perpetuano la fede, anche il più piccolo segno tangibile da collocarsi a ricordo di un fatto storico innegabile, che deve essere conosciuto e sul quale l'opinione pubblica darà le proprie libere valutazioni.

E le resistenze a concedere le autorizzazioni per la collocazione di semplici lapidi o per erigere modesti cippi commemorativi, vengono — salvo lodevoli eccezioni — dalle amministrazioni comunali, dibattute tra il dovere verso la verità e il timore di urtare la suscettibilità di un sistema consolidato che spera di nascondere e rifiuta di far conoscere fatti da decenni acquisiti alla più scrupolosa pubblicistica. Per cui, in mancanza di una coscienza civica libera dai pregiudizi e sensibile agli alti valori della vita umana, c'è un solo modo per superare le incertezze e vincere gli imbarazzi: quello di stabilire per legge — trattandosi di un evento di profondo interesse nazionale — che i comuni siano tenuti a concedere le autorizzazioni di cui sopra, a richiesta dei familiari delle vittime o delle associazioni che ne rappresentano la continuità

ideale, fatti salvi i diritti dei terzi in ordine alla proprietà dei terreni e degli edifici interessati alla richiesta.

In tal modo, oltre a recuperare un momento di civiltà fino ad oggi mancato, si avviano gli italiani verso quella pacificazione nazionale da molti spesso teoricamente invocata ma quasi sempre in concreto respinta.

E solo con questo riconoscimento doveroso ed umano si potrà chiudere la lunga e tormentata pagina del dopoguerra ed alleviare il pesante fardello del sangue: senza timori di vendette, di rivendicazioni e rivalse. Quando infatti, in pieni anni cinquanta, esplose la durissima polemica sulla restituzione alla famiglia dei resti mortali di Benito Mussolini, si gridò all'ordine minacciato, al paventato disordine permanente: a evento avvenuto il 30 agosto 1957, seguì, invece, una composta e dignitosa esplosione di pace, e nel corso degli anni quella tomba non ha mai provocato disordini e alimentato vendette, ma ha solo ispirato tra gli italiani che quotidianamente la visitano sentimenti di concordia e di amore.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. Le amministrazioni comunali sono tenute a concedere le prescritte autorizzazioni alla collocazione, nei luoghi interessati o in prossimità dei medesimi, di lapidi o cippi a ricordo di vittime degli eccidi consumati dopo l'aprile 1945, a domanda dei familiari delle stesse vittime o delle relative associazioni.

2. Lapidi e cippi devono recare la data del fatto e i nomi delle vittime e le diciture sono ispirate alla giustizia e alla pace.

3. Restano salvi i diritti dei terzi e l'obbligo di rispetto delle norme edilizie vigenti oggettivamente valutate.